



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA
6^ Seduta
Lunedì 28 febbraio 2022

Deliberazione n. 54 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 9/1996, 30/2015, 8/2003, 7/1996, 1/2006, 32/2021 e 6/2021.

Presidente: Filippo Mancuso
Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo
Segretario: Antonio Michele Cento

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 19, assenti 12

...omissis...

Indi, il Presidente dopo aver posto in votazione, separatamente, i dieci articoli che sono approvati, con gli emendamenti introdotti, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 19, a favore 17, astenuti 2 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Cento

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 1 marzo 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 54 del 28 febbraio 2022

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE NORMATIVA SULLE LEGGI REGIONALI

9/1996, 30/2015, 8/2003, 7/1996, 1/2006, 32/2021 E 6/2021

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 2022.

Reggio Calabria, 1 marzo 2022

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 1 dispone la modifica della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9, al fine di fornire chiarezza normativa in materia di risarcimento danni da fauna selvatica, non più limitato ai fondi ed alle produzioni agricole, ma esteso ad altre fattispecie di danno, quale quella relativa alla circolazione stradale, demandando ad un regolamento la definizione delle procedure.

L'articolo 2 dispone l'abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2015, n. 30. L'abrogazione della norma tende ad assicurare anche l'acquisizione di specifiche professionalità laddove necessarie a garantire una corretta gestione, seppure commissariale, degli Enti sub regionali. Tale previsione consente, altresì, di non dover distogliere il personale regionale dal regolare svolgimento dei compiti d'ufficio. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, che si limita a nominare i commissari presso gli Enti senza assumere alcun onere finanziario. La norma non implica altresì alcuna incidenza finanziaria sul bilancio degli Enti commissariati, che già prevede la copertura finanziaria per l'organo sostituito.

L'articolo 3 prevede l'inserimento del comma 2-bis nell'articolo 20 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, quale norma organizzativa finalizzata a chiarire la possibile attribuzione di specifica responsabilità dei procedimenti ai dipendenti delle Aziende Sanitarie utilizzati presso gli uffici della Giunta regionale, competenti in materia di tutela della salute, in considerazione dell'atavica carenza di personale e per assicurare la celerità delle attività procedimentali, nell'ottica di garantire i principi costituzionali del buon andamento della Pubblica Amministrazione. La norma non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'articolo 4 dispone le seguenti modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7:

- a) la previsione, nell'articolo 7, per cui il Vice Capo di Gabinetto possa essere scelto – al pari del Capo di Gabinetto – anche tra esterni alla Pubblica Amministrazione, con conseguente disciplina delle differenti fattispecie di individuazione del medesimo. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, avendo natura ordinamentale e, in ogni caso, il bilancio regionale già prevede la copertura finanziaria per l'incarico di Vice Capo di Gabinetto conferito a soggetti esterni all'Amministrazione regionale;
- b) una norma di interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 10, per cui il riferimento al Capo di Gabinetto, per esigenze di interpretazione sistematica deve intendersi alla struttura speciale del Capo di Gabinetto. La norma non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale, trattandosi di norma interpretativa sulla portata letterale della disposizione interessata;
- c) la specificazione dell'Avvocatura regionale quale struttura di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale, l'adeguamento dei requisiti degli avvocati del libero foro rispetto a quelli previsti per gli avvocati interni all'ente



Consiglio regionale della Calabria

e l'introduzione di una ulteriore competenza consulenziale al Presidente della Giunta regionale, in materia di sanità nell'attuale fase di commissariamento. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale trattandosi, per un verso, di norma di mero adeguamento dei requisiti per l'attribuzione dell'incarico di coordinatore dell'Avvocatura e, per l'altro, di attribuire una specifica ulteriore competenza, senza alcun onere finanziario.

Con l'articolo 5 si intende proporre un'opera di chiarezza normativa, disponendo l'adeguamento anche dal punto di vista formale, della legislazione regionale alla normativa statale sopravvenuta.

Nella legislazione regionale sono attualmente in vigore tre leggi regionali che individuano – per il conferimento di incarichi dirigenziali, anche di livello generale– requisiti diversi ed ulteriori rispetto a quelli fissati dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e precisamente:

- la legge 7 dicembre 2007, n. 26, in merito ai requisiti per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Stazione Unica Appaltante;
- la legge 13 maggio 1996, n. 7, sulla dirigenza regionale;
- la legge 7 agosto 2002, n. 31, in merito ai requisiti per il conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Segretariato Generale.

Le discipline dettate dalle predette leggi regionali sono, in realtà, di competenza esclusiva statale, per come chiarito dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 324/2010 e 3100/2011, vertendosi in materia di ordinamento civile (art. 117, comma 2, lettera l della Costituzione Italiana).

Segnatamente, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 324/2010, ha chiarito che "l'art. 40, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) ... ha modificato l'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), aggiungendo il comma 6-ter, il quale dispone che i commi 6 e 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto. Quest'ultima norma, a sua volta, stabilisce che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato e, per quanto qui interessa, le Regioni".

Per effetto dell'introduzione del comma 6-ter all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001, la previgente disciplina regionale in contrasto, contenuta nelle predette leggi regionali, è stata tacitamente abrogata.

Riguardo alla legge regionale istitutiva della SUA, si ritiene di abrogare le disposizioni che disciplinano il procedimento di nomina del Direttore Generale, in virtù della sua complessità e degli aggravamenti procedurali ivi previsti, ritenendosi opportuno, invece, estendere al Direttore Generale della SUA l'applicazione del regolamento regionale n. 11/2021, afferente al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale.



Consiglio regionale della Calabria

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale trattandosi di mero adeguamento normativo a carattere ordinamentale.

L'articolo 6 specifica, anche sulla scorta delle previsioni contenute nella legge regionale 21 giugno 2019, n. 21, le finalità di promozione della Calabria connesse alla Fondazione Calabria Film Commission. La norma non comporta nuovi oneri, operando sugli stanziamenti già previsti in bilancio.

L'articolo 7 apporta modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32, prevedendo la competenza dell'Azienda Zero nelle attività di coordinamento funzionali al corretto, tempestivo e puntuale funzionamento del servizio di emergenza 118 (NUE 112). La norma trova copertura finanziaria nei fondi appositamente trasferiti dallo Stato e sulle somme già destinate al funzionamento dei servizi di emergenza.

L'articolo 8 prevede modifiche all'articolo 1, della legge regionale 23 aprile 2021, n. 6, disponendo la proroga del termine di conclusione delle procedure di liquidazione della Fondazione regionale in house Calabria Etica.

L'articolo 9 reca la norma finanziaria, mentre l'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Articolo 1 - Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9.

Come indicato nella relazione illustrativa, l'articolo 1 della presente legge modifica la legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 con l'obiettivo di garantire il risarcimento di ogni tipologia di danno cagionato dalla fauna selvatica e disponendo che la Giunta, successivamente, adotti un regolamento contenente le procedure per risarcimento di tale tipologia di danni causati e per eliminare il contenzioso e gli oneri ad esso connessi.

La finalità della presente modifica è quella di rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa e realizzare risparmi di spesa.

Infatti, a causa del ripopolamento della fauna selvatica, avvenuto nel corso del tempo per garantire le stagioni venatorie, sono aumentati i danni che la fauna selvatica cagiona non solo alle colture e ai fondi agricoli, ma anche alla circolazione stradale. Tuttavia, considerata l'attuale formulazione normativa, in presenza di danni alla circolazione stradale e in tutti i casi in cui non sia immediatamente evidente che le richieste di risarcimento riguardino danni alle colture e ai fondi rustici, le richieste di risarcimento rimangono inevase e danno luogo a vertenze e procedure che si concludono con il pignoramento presso il tesoriere delle somme che la Regione è condannata a risarcire.

La modifica normativa, quindi, chiarendo sostanzialmente che nei piani faunistico-venatori vengono dettati i criteri per la determinazione e l'erogazione del risarcimento di tutti i danni arrecati dalla fauna selvatica, garantirà l'immediato



Consiglio regionale della Calabria

risarcimento di tali danni ed eviterà il prodursi di ulteriori e evitabili spese e, pertanto, non crea complessivamente maggiori e ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, bensì risparmi di spesa per come di seguito dimostrato.

Le spese per le sole competenze legali, interessi e ulteriori oneri connessi alle procedure di pignoramento presso terzi subite dalla Regione per il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica, calcolati nell'ultimo biennio, sono mediamente pari a 117.726,05 euro (tabella 1) e hanno trovato copertura a valere delle risorse stanziare al capitolo U8201041501 (Missione 20, Programma 01) destinato a garantire la copertura delle spese (diverse da quella inerente il servizio sanitario regionale), derivante da atti giudiziari di pignoramento.

Tabella 1 - Risparmi di spesa generati dall'introduzione dell'articolo 1

Spese legali, interessi e ulteriori spese connesse ai pignoramenti subiti per il mancato pagamento del risarcimento dei danni cagionati alla fauna selvatica	2020	2021	VALORE TOTALE	VALORE MEDIO
TOTALE	78.053,03 €	157.399,07 €	235.452,10 €	117.726,05 €

Considerato che, come su detto, la disposizione normativa è tesa ad azzerare tali maggiori oneri, le somme inserite nella tabella 1 su riportata costituiscono risparmi di spesa. Al fine di dimostrare la neutralità finanziaria della disposizione di cui trattasi, tali risparmi di spesa devono essere confrontati con le somme pagate nelle medesime annualità, a fronte del risarcimento di danni diversi da quelli arrecati alle produzioni agricole e ai fondi rustici.

Orbene, dall'analisi degli importi pagati a seguito dei pignoramenti presso terzi per danni diversi da quelli alle produzioni agricole e ai fondi rustici (solo quota capitale), per come registrati nell'ultimo biennio, emerge che gli stessi sono pari, nel biennio 2020/2021, a 49.750,64 euro.

Tabella 2 - Somme mediamente pagate per il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica

Pignoramenti subiti per il mancato pagamento del risarcimento dei "danni cagionati alla circolazione dalla fauna selvatica"	2020	2021	VALORE TOTALE	VALORE MEDIO
TOTALE	37.713,23 €	61.788,04 €	99.501,27 €	49.750,64 €

Da tale confronto emerge che il risparmio di spesa derivante dai minori costi connessi alla cessazione dei pignoramenti, è maggiore, quindi, degli eventuali ulteriori risarcimenti da effettuare, a seguito della modifica indotta dalla presente legge, a valere delle risorse di cui alla l.r. 9/1996.

Inoltre, l'adozione del regolamento e delle nuove procedure impedirà le azioni tese ad evitare la formazione di nuovo contenzioso, riducendo gli oneri ad esso



Consiglio regionale della Calabria

connesso nonché una più efficace ed efficiente gestione delle risorse di cui alla legge regionale 9/1996.

Per tale ragione, in via prudenziale, ai nuovi oneri connessi all'attuazione della presente legge, quantificati in 49.750,64 euro, si provvede con la riduzione dello stanziamento del capitolo U0213310419 "Spese per la realizzazione di programmi regionali attinenti il settore della caccia e dell'incremento della fauna selvatica - oneri da contenzioso" della Missione 16, Programma 02, fermo restando che per fare fronte al risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica, nel bilancio regionale sul capitolo di spesa U0213310415 afferente alle "Spese per la realizzazione di programmi regionali attinenti il settore della caccia e dell'incremento della fauna selvatica (legge regionale 17.5.96, n. 9) - spese per risarcimento danni", sono stati stanziati 500.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2022-2024 e che, a fronte delle vertenze già in corso, sono accantonate corrispondenti somme nel fondo contenzioso (capitolo U8201043701, Missione 20, Programma 03).

Articolo 2 - Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2015, n. 30.

Come esplicitato nella relazione illustrativa, l'articolo 2 dispone l'abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2015, n. 30, nella parte in cui disciplina la possibilità che la Regione individui i liquidatori o i commissari degli enti subregionali tra i dipendenti di ruolo della Giunta regionale, inquadrati nella qualifica dirigenziale, ovvero nella categoria D del personale non dirigenziale, dotati di specifica professionalità adeguata all'incarico.

L'abrogazione della norma tende a garantire l'acquisizione di specifiche professionalità, laddove necessarie a garantire una corretta gestione, seppure commissariale, degli Enti sub regionali e consente, altresì, di non dover distogliere il personale regionale dal regolare svolgimento dei compiti d'ufficio. Ciò a vantaggio della complessiva efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della regione in quanto la disposizione ad oggi vigente non esclude che l'Amministrazione possa ricorrere all'esterno. Inoltre, deve considerarsi che gli Organi commissariali ricevono il medesimo trattamento economico dell'Organo sostituito e che, per fare fronte dei emolumenti di tali Organi, nei bilanci dei singoli enti sub regionali sono previsti ordinari e appositi stanziamenti.

Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2003, n. 8.

L'articolo 3 prevede l'inserimento del comma 2 bis nell'articolo 20 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, quale norma organizzativa finalizzata a chiarire la possibile attribuzione di specifica responsabilità dei procedimenti ai dipendenti delle Aziende Sanitarie utilizzati presso gli uffici della Giunta regionale, competenti in materia di tutela della salute. Tale disposizione, quindi, considerata l'atavica carenza di personale, è finalizzata ad ottenere il celere svolgimento delle



Consiglio regionale della Calabria

attività procedimentali, nell'ottica di garantire i principi costituzionali del buon andamento della Pubblica Amministrazione. La norma non comporta alcun onere a carico del bilancio ed ha chiara natura ordinamentale.

Articolo 4 - Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7.

L'articolo 4 dispone modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 di natura ordinamentale, dalle quali non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Al comma 1 si modifica l'articolo 7 della suddetta legge regionale, prevedendo che il Vice Capo di Gabinetto possa essere scelto – al pari del Capo di Gabinetto – non solo tra personale di ruolo della P.A., ma anche tra esterni alla Pubblica Amministrazione, con conseguente disciplina delle differenti fattispecie di individuazione del medesimo.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto è già previsto che l'incarico di Vice Capo di Gabinetto possa essere conferito a soggetti esterni all'Amministrazione regionale e, pertanto, è già previsto un apposito stanziamento di bilancio su cui far gravare la spesa per la nomina (capitolo di spesa U9010100401 su cui è presente lo stanziamento di 1.318.566,34 euro per ciascuna delle annualità del bilancio regionale 2022-2024).

Al comma 2 è dettata una norma di interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 10, in base alla quale il riferimento al "Capo di Gabinetto", per chiare esigenze di interpretazione sistematica, deve intendersi "alla struttura speciale del Capo di Gabinetto". E' palese, quindi, che la norma ha natura ordinamentale, in quanto interpretativa del significato letterale della disposizione interessata e di fatto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Con il comma 3 si apportano modifiche all'articolo 10 della succitata legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, prevedendo, in merito all'Avvocatura regionale, l'adeguamento dei requisiti degli avvocati del libero foro rispetto a quelli previsti per gli avvocati interni all'ente e l'introduzione di una ulteriore competenza consulenziale al Presidente della Giunta regionale, in materia di sanità nell'attuale fase di commissariamento.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale trattandosi, per un verso, di norma di mero adeguamento dei requisiti per l'attribuzione dell'incarico di coordinatore dell'Avvocatura e, per l'altro, di disposizione tesa ad attribuire una specifica ulteriore competenza, senza alcun onere finanziario.

Articolo 5 - Adeguamento normativo alla disciplina statale.

La norma in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di disposizione avente carattere ordinamentale, ove si consideri che la stessa dispone l'adeguamento, anche dal punto di vista formale, della legislazione regionale alla normativa statale sopravvenuta.



Consiglio regionale della Calabria

Infatti, come dettagliatamente precisato nella relazione illustrativa, nella legislazione regionale, ad oggi, sono in vigore tre leggi regionali che individuano per il conferimento di incarichi dirigenziali, anche di livello generale, requisiti diversi e ulteriori rispetto a quelli fissati dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Specificamente, le norme regionali sono costituite dalla l.r. 26/2007 (relativa ai requisiti per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Stazione Unica Appaltante), la l.r. 7/1996 (afferente alla dirigenza regionale) e la l.r. 31/2002 (relativa ai requisiti per il conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Segretariato Generale).

Le discipline dettate dalle predette leggi regionali sono, in realtà, di competenza esclusiva statale, e per effetto dell'introduzione del comma 6-ter all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001, la previgente disciplina regionale in contrasto, contenuta nelle predette leggi regionali, è stata tacitamente abrogata.

Con la disposizione in esame, come su detto, ci si adegua anche formalmente alla normativa statale. Inoltre, riguardo alla legge regionale istitutiva della SUA, sono espunte le disposizioni che disciplinano il procedimento di nomina del Direttore Generale, in virtù della sua complessità e degli aggravamenti procedurali ivi previsti, ritenendosi opportuno, invece, estendere al Direttore Generale della SUA l'applicazione del regolamento regionale n. 11/2021, afferente al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale.

Articolo 6 - Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1.

Con la disposizione in questione, anche sulla scorta delle previsioni contenute nella legge regionale 21 giugno 2019, n. 21, si specifica che tra le competenze della Fondazione Calabria Film Commission rientra la promozione del territorio regionale e del relativo patrimonio naturalistico, paesaggistico, artistico, storico, culturale e produttivo. La norma non comporta nuovi oneri, in quanto le finalità indicate vengono effettuate sulla base degli stanziamenti già previsti in bilancio.

Articolo 7 - Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32.

L'articolo 7 apporta modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32, disciplinando le competenze dell'Azienda Zero nelle attività di programmazione, coordinamento, direzione delle attività di emergenza urgenza preospedaliera e intraospedaliera, nonché in quelle di gestione del servizio di emergenza 118 (NUE 112).

Gli oneri connessi a tale attività sono stati stimati sulla base del funzionamento posto in essere dalle altre Regioni che gestiscono tale servizio e sono costituiti sostanzialmente dalle spese per il personale a ciò addetto, dalle spese di gestione della sala operativa, tenendo conto anche che dal corretto funzionamento del servizio di emergenza 118 discenderanno, in termini economici, risparmi di spesa sul complessivo sistema sanitario.



Consiglio regionale della Calabria

Costi di personale stimati sulla base di un bacino d'utenza (numero persone servite) pari 1.860.000 e con una stima di 70.000 utenti ad operatore, complessivamente pari a 1.302.000,00 euro.

Costo dotazioni organiche dirette:	€/unità	n.	€/totale
Coordinatore (D)	47.595	1	47.595
Amministratore di sistema (C)	46.165	2	87.390
Capiturno (BS)	46.165	5	230.825
Operatori (B)	33.815	25	845.375
Totale		33	1.211.185

Altri costi del personale:	€/unità			€/totale
Pasti (ticket x n. dip x gg lavorati)	7,00	6.930	n. pasti	48.510
Abbigliamento (costo divisa x numero oper.)	170	35	n. divise	5.950
Visite mediche (VDT biennale per n. dip.+ varie)			n. visite	0
Gestione cedolini, 770, presenze, CUD, selezione			n. cedolini	0
Formazione		35		16.800
Altri costi per il personale				
Totale				71.260

Costo dotazioni organiche indirette:	€/unità			€/totale
Dirigente regionale di riferimento	1			
Coordinatore amministrativo regionale	1	1		13.780
Coordinatore sistemista regionale	0			
Dipendenti per amministrazione	0			
Servizio comunicazione istituzionale	6.000	3		5.775
				19.555

Costi di gestione

Tenuto conto che, come su detto, verranno utilizzate le sale operative della Cittadella regionale e visti i costi registrati dalle altre realtà regionali (Lombardia ed Emilia Romagna) che gestiscono tale servizio, viene stimato che le spese necessarie per la gestione della sede operativa (es. utenze per acqua, energia elettrica, condizionamento, ecc.), per l'acquisto di servizi (es. traduzioni, cancelleria, stampati, licenze, ecc.) e per le telecomunicazioni (fonia, rete dati, ecc.) possano attestarsi nel limite di 1.500.000,00 euro.

I maggiori costi per spese di personale, pari a 1.302.000,00 euro trovano copertura a valere delle risorse assegnate dallo Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 982-984 della legge 145/2018 e successivi rifinanziamenti, quantificate sulla base della popolazione regionale per come risulta dai dati Istat (1.860.601). I maggiori costi di gestione della sala operativa, trattandosi di spese di natura obbligatoria, trovano copertura a valere sulle risorse accantonate al Fondo allocato alla Missione 20, Programma 01 (U.20.01), capitolo U0700210101, che viene ridotto di pari importo. Per le ulteriori competenze già esercitate dalle



Consiglio regionale della Calabria

Aziende del Servizio sanitario regionale, ci si avvale del finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA del bilancio di previsione 2022-2024.

Articolo 8 - Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2021, n. 6.

La norma presenta natura ordinamentale in quanto si dispone la proroga, sino al 30 maggio 2022, del termine di conclusione delle procedure di liquidazione della Fondazione regionale in house Calabria Etica, al fine di consentire l'ultimazione delle procedure necessarie alla realizzazione della liquidazione stessa.

Articolo 9 – Norma finanziaria

Dispone le spese recate dall'attuazione della presente legge e le relative coperture finanziarie, per come indicato nelle tabelle che seguono.

Articolo 10 - entrata in vigore

Norma ordinamentale che reca quale data di entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.

SCHEMA DI SINTESI

Articolo	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Art.1	Da tale disposizione derivano risparmi di spesa pari a 117.726,05 euro e maggiori oneri pari a 49.750,64 euro, per come esplicitato nella sezione precedente
Art.2	Non comporta oneri
Art.3	Non comporta oneri
Art.4	Non comporta oneri
Art.5	Non comporta oneri
Art.6	Non comporta oneri
Art.7	Comporta oneri per complessivi euro 2.702.000,00
Art.8	Non comporta oneri
Art.9	Non comporta oneri
Art. 10	Non comporta oneri



Consiglio regionale della Calabria

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art.1	Spesa corrente	Euro 49.750,64
Art.2		Euro 0,00
Art.3		Euro 0,00
Art.4		Euro 0,00
Art.5		Euro 0,00
Art.6		Euro 0,00
Art.7	Spesa corrente	Euro 2.702.000,00
Art.8		Euro 0,00
Art. 9		Euro 0,00
Art. 10		Euro 0,00

Missione – programma e capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Note
Missione 16, programma 02, capitolo U0213310415	49.750,64	49.750,64	49.750,64	Art.1
Missione 16, programma 02, capitolo U0213310419	- 49.750,64	- 49.750,64	- 49.750,64	
Missione 11, programma 01, U.11.01	1.302.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00	Art.7
Maggiori entrate titolo II	1.302.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00	
Missione 11, programma 01, U.11.01	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
Missione 20, programma 01, U.13.01	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	
Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 9/1996)

1. Alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 6 sono eliminate le parole: "in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici" e le seguenti parole: "alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c)";

b) il comma 7-bis dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: "7-bis. La Giunta regionale provvede alla regolamentazione delle procedure di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, anche nel rispetto dell'articolo 26 della legge n. 157 del 1992.";

c) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 sono eliminate le parole seguenti: "alle produzioni agricole".

Art. 2

(Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 30/2015)

1. L'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30 (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali) è abrogato.

Art. 3

(Modifiche alla l.r. n. 8/2003)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003) è inserito il seguente: "2-bis. Al personale di cui al comma 2 può essere affidata la gestione di procedimenti amministrativi, con conseguente assunzione della relativa responsabilità.".

Art. 4

(Modifiche alla l.r. n. 7/1996)

1. L'articolo 7 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) è così modificato:

a) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Il Vice Capo di Gabinetto può essere anche scelto tra estranei alla pubblica amministrazione e



Consiglio regionale della Calabria

in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine, con il trattamento economico previsto per i dirigenti di settore.";

b) nel comma 7, dopo le parole "Vice Capo di Gabinetto" sono inserite le seguenti: "se scelto tra i dipendenti regionali o di altra pubblica amministrazione,".

2. Al comma 10 dell'articolo 8 della l.r. n. 7/1996, le parole "all'Ufficio di Gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "alla struttura speciale dell'Ufficio di Gabinetto".

3. L'articolo 10 della l.r. n. 7/1996 è così modificato:

a) nel comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il coordinatore è soggetto di diretta collaborazione del Presidente ed è scelto fiduciarmente dal Presidente della Giunta regionale tra gli avvocati dipendenti della Regione che abbiano effettivamente esercitato la professione forense per almeno dieci anni e siano iscritti all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ovvero tra i soggetti appartenenti al ruolo degli avvocati dello Stato, ovvero, ancora, tra gli avvocati del libero foro, in possesso di adeguata qualificazione professionale, che abbiano effettivamente esercitato la professione forense per almeno venti anni.".

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Il coordinatore dell'Avvocatura regionale fornisce, altresì, supporto consulenziale al Presidente della Giunta regionale nell'esercizio dei poteri commissariali che competono a quest'ultimo.".

Art. 5

(Adeguamento normativo alla disciplina statale)

1. L'incarico di direttore generale della Stazione Unica Appaltante, di cui alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell'autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture), gli incarichi dirigenziali e gli incarichi dei dirigenti generali dei dipartimenti regionali, di cui alle leggi regionali 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) e 7 agosto 2002, n. 31 (Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale) sono conferiti a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Ogni disposizione di legge regionale in contrasto con il comma 1 deve intendersi abrogata per effetto del comma 6-ter dell'articolo 19 del d.lgs. 165/2001.

3. La l.r. 26/2007 è così modificata:

a) il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 è soppresso;

b) nell'articolo 3:



Consiglio regionale della Calabria

- 1) al comma 1, sono soppresse le seguenti parole ", ai sensi del successivo comma 3";
- 2) i commi 2,3,6,9 e 10 sono abrogati;
- 3) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il Comitato di Sorveglianza è preposto alla verifica sull'andamento generale della SUA ed effettua relazioni periodiche sull'attività della medesima.";
- 4) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il Comitato di sorveglianza è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera della stessa e dura in carica tre anni. Lo stesso è composto da cinque membri scelti tra soggetti appartenenti ai ruoli della magistratura e tra soggetti di comprovata esperienza ed alta professionalità.".
- 5) al comma 8 le parole da "significando" a "super" sono soppresse.

Art. 6

(Modifiche alla l.r.1/2006)

1. L'articolo 3 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1 (Collegato alla manovra finanziaria regionale per l'anno 2006) è così modificato:
 - a) al comma 1, dopo le parole "sviluppo del sistema" sono inserite le seguenti: "turistico regionale e del settore";
 - b) il comma 2 è così modificato:
 - 1) dopo le parole "continuità di azione" sono inserite le seguenti: ", la promozione del territorio regionale e del relativo patrimonio naturalistico, paesaggistico, artistico, storico, culturale e produttivo e";
 - 2) sono soppresse le seguenti parole: "della cultura e".

Art. 7

(Modifiche alla l. r. 32/2021)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32 (Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria - Azienda Zero"), è inserito il seguente:

"1-bis. Azienda Zero, inoltre, dirige, coordina e monitora il Sistema regionale della emergenza urgenza 118 ed elisoccorso con i seguenti compiti:

 - a) dirige l'attività di emergenza urgenza preospedaliera in collaborazione con gli altri enti del sistema socio - sanitario, sulla base di rapporti convenzionali, esercitando inoltre una funzione di indirizzo, monitoraggio e coordinamento della emergenza urgenza intraospedaliera;
 - b) attua la programmazione, il controllo e il monitoraggio dei Lea in materia di emergenza urgenza e pre e intraospedaliera in linea con gli indirizzi regionali e nazionali;



Consiglio regionale della Calabria

c) definisce percorsi condivisi di attuazione a livello regionale delle linee di indirizzo in materia di pronto soccorso ed emergenza-urgenza pre e intraospedaliera in linea con gli indirizzi di programmazione regionale;

d) collabora alla definizione delle modalità operative di raccordo tra l'area ospedaliera, l'area delle cure primarie e l'area della prevenzione per la gestione dell'emergenza-urgenza;

e) gestisce il convenzionamento per l'attività di soccorso sanitario preospedaliero anche con le organizzazioni di volontariato nel rispetto della specifica normativa di riferimento;

f) coordina le attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue emocomponenti ed emoderivati e il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianti degli organi e tessuti;

g) dirige il numero unico di emergenza (NUE) 112 assicurando la transizione delle attuali competenze;

h) garantisce, altresì, l'operatività del servizio numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti NEA (116117) e garantisce, attraverso una apposita centrale operativa regionale, anche le attività di trasporto sanitario intra e interregionale;

i) opera, inoltre, in raccordo con il sistema di protezione civile per far fronte alle grandi emergenze;

j) esercita ogni ulteriore funzione afferente alla gestione del sistema di emergenza-urgenza, assegnata dalla Giunta regionale.”.

Art. 8

(Modifiche alla l.r. 6/2021)

1. All'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 6 (Norme in materia di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici e fondazioni e di rilancio della forestazione), le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2022".

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Ai maggiori oneri connessi alle previsioni dell'articolo 1, quantificati in 49.750,64 euro per ciascuna delle annualità del bilancio di previsione 2022-2024, si provvede con le risorse allocate alla Missione 16, Programma 02 (U.16.02), del bilancio di previsione 2022-2024, con contestuale riduzione delle risorse allocate alla medesima missione (U.16.02), capitolo U0213310419, del succitato bilancio di previsione.

2. Dalle disposizioni contenute negli articoli da 2 a 6 e dall'articolo 8, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale di previsione.



Consiglio regionale della Calabria

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, quantificati complessivamente in 2.802.000,00 euro per gli esercizi 2022-2024 e allocati alla Missione 11, Programma 01, si fa fronte, per 1.302.000,00 euro, con le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 982-984, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e per 1.500.000,00 euro mediante riduzione, di pari importo, delle somme allocate alla Missione 20, Programma 01 (U. 20.01). Per gli esercizi successivi si provvede in sede di approvazione del bilancio di previsione.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2022 - 2024.

Art. 10 *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.